

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che modifica la decisione 88/139/CEE, relativo al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Repubblica federale di Germania conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/540/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 2,

considerando che il suddetto programma pluriennale di orientamento è limitato al territorio della Repubblica federale di Germania anteriore all'unificazione tedesca;

considerando che, a decorrere dalla data dell'unificazione, la normativa comunitaria si applica pienamente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, in data 29 maggio 1991, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione una serie di informazioni in merito a un programma d'orientamento per la flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/139/CEE della Commissione ⁽³⁾ è modificata come segue:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

« Articolo 1 bis

L'addendum al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia della Repubblica federale di Germania, trasmesso dal governo tedesco il 29 maggio 1991 e riguardante la flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca, è approvato nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente decisione e fatta salva la loro osservanza.»;

b) nell'allegato è inserito un punto V intitolato « Condizioni speciali per la flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca ».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 14.

ALLEGATO

• V. CONDIZIONI SPECIALI PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

1. Il programma si prefigge di facilitare lo sviluppo strutturale del settore alieutico dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel quadro generale dell'attuazione della politica comune della pesca.

Gli obiettivi del programma sono più precisamente i seguenti :

- a) riduzione della flotta di altura a 20 650 tsl e 22 500 kW ;
 b) riduzione della flotta dei « cutter » (operante su brevi distanze) a 7 100 tsl e 22 000 kW ;
 c) ammodernamento dei pescherecci esistenti, e particolarmente dei « cutter ».
2. Lo sviluppo della flotta durante il periodo di attuazione del programma deve essere contenuto entro i seguenti limiti :

	<i>[Stazza (tsl)]</i>		
	3. 10. 1990 (Data dell'unificazione tedesca)	Situazione all'1. 1. 1991	Obiettivo al 31. 12. 1991
1. Flotta di altura			
a) grande flotta	44 992	37 896	16 500
b) pescherecci attrezzati per la cattura di specie ittiche viventi in banchi	14 744	8 404	3 250
c) flotta media	976	900	900
2. Flotta dei « cutter » (operante su brevi distanze)	11 944 (*)	8 200 (*)	7 100 (*)
Totale	72 656	55 400	27 750

(*) Inoltre un numero limitato di piccole barche costiere deve essere aggiunto.

	<i>[Potenza del motore (kW)]</i>		
	3. 10. 1990 (Data dell'unificazione tedesca)	Situazione all'1. 1. 1991	Obiettivo al 31. 12. 1991
1. Flotta di altura			
a) grande flotta	40 138	34 076	16 000
b) pescherecci attrezzati per la cattura di specie ittiche viventi in banchi	12 836	7 124	3 000
c) flotta media	3 865	3 500	3 500
2. Flotta dei « cutter » (operante su brevi distanze)	32 800 (*)	25 800 (*)	22 000 (*)
Totale	89 639	70 500	44 500

(*) Inoltre, un numero limitato di piccole barche costiere deve essere aggiunto.

3. Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le azioni seguenti :
- riduzione della flotta di altura e della flotta dei « cutter » ;
 - ammodernamento della flotta di altura e della flotta dei « cutter ».
4. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora innanzi nel quadro del presente regolamento. »